

REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di lavoro, pronunciando fuori udienza nel procedimento n.1025/2020, rileva quanto segue:

L'art.2103 c.c. prescrive che il trasferimento del lavoratore debba essere supportato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Nella fattispecie la società convenuta non ha neppure dedotto la sussistenza di tali ragioni.

Non può essere infatti considerata rilevante la mera richiesta della società committente dell'appalto al quale la ricorrente era adibita.

Ed invero, il mancato gradimento della committente, in assenza di prova di fatti rilevanti, costituisce una mera valutazione soggettiva e non integra una ragione rientrante nel disposto dell'art.2103 c.c..

Il trasferimento va quindi ritenuto illegittimo; sussiste dunque il *fumus boni iuris*.



Sussiste anche il *periculum in mora*, poiché l'esecuzione del provvedimento impugnato potrebbe pregiudicare irrimediabilmente la vita personale e familiare della ricorrente. Il ricorso viene pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

1) Sospende l'efficacia della disposizione di trasferimento ed ordina alla società convenuta di riadibire la ricorrente alla sede di provenienza.

2) Condanna la società convenuta alle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA.

3) Assegna termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione dell'eventuale giudizio di merito.

Si comunichi.

Bologna, 3 agosto 2020

IL GIUDICE

(dott. Filippo Palladino)

